



# Ordinanza sugli impianti a bassa tensione: rapporto annuale 2014

## La sicurezza è al centro delle nostre preoccupazioni

L'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte ESTI garantisce che solo persone con qualifiche sufficienti siano abilitate ad eseguire in Svizzera lavori d'installazione di impianti elettrici.

All'ESTI incombe la sorveglianza e il controllo nel settore degli impianti elettrici a bassa tensione. Questo compito comprende tra l'altro il rilascio (e la revoca) di autorizzazioni generali d'installazione, di autorizzazioni sostitutive e di autorizzazioni di controllo. L'ESTI è inoltre competente per il riconoscimento dell'equivalenza di formazioni in elettrotecnica effettuate all'estero da persone, che nell'ambito della libera circolazione delle persone intendono esercitare in Svizzera – in maniera duratura in qualità di residenti o come prestatori di servizi provenienti da Paesi dell'UE/AELS durante 90 giorni lavorativi al massimo per anno civile – una professione regolamentata nel ramo delle installazioni elettriche (installatore elettricista AFC, consulente in sicurezza elettrica con attestato professionale federale, installatore elettricista diplomato). L'ESTI impone anche l'esecuzione del controllo periodico degli impianti. L'Ispettorato attribuisce inoltre particolare importanza all'informazione del ramo e del pubblico. L'ESTI pubblica perciò regolarmente comunicazioni che trattano tematiche selezionate relative all'OIBT.

Alla fine del 2014 erano in vigore 5'601 (nell'anno precedente 5'470) autorizzazioni generali d'installazione, 30 (29) autorizzazioni sostitutive e 2'608 (2'650) autorizzazioni di controllo. Per il controllo e la sorveglianza delle autorizzazioni generali d'installazione e delle autorizzazioni sostitutive l'ESTI ha investito parecchie centinaia di ore; sono stati inoltre ispezionati 472 (503) titolari di un'autorizzazione di controllo. In 3 casi (1) si è dovuto revocare l'autorizzazione generale d'installazione per imprese. L'ESTI ha trattato 355 (262) casi per possibili violazioni dell'OIBT, dai quali sono risultate 188 (183) denunce all'Ufficio federale dell'energia UFE. In

circa 150 casi l'Ispettorato ha inoltre verificato le qualifiche professionali di persone con una formazione in elettrotecnica effettuata all'estero (residenti e prestatori di servizi). L'ESTI ha infine potuto chiudere 4'847 (5'499) casi relativi all'imposizione del controllo periodico.

### Autorizzazioni di controllo

Il 31 dicembre 2014 954 persone fisiche e 1'654 persone giuridiche erano in possesso di un'autorizzazione di controllo.

Sono stati ispezionati 472 titolari di un'autorizzazione di controllo. Lo scopo dei controlli è di appurare se il titolare soddisfa ancora le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione. Ogni titolare di autorizzazione viene controllato almeno una volta nell'arco di cinque anni.

Sono state constatate le seguenti lacune (in ordine decrescente di frequenza):

- il perfezionamento è insufficiente (35 casi);
- gli strumenti di misurazione non vengono calibrati a intervalli regolari (29 casi);
- il dispositivo di protezione individuale (DPI) non è completo (23 casi);
- le domande e le risposte dell'UFE in merito all'OIBT (fact sheet) sono troppo poco conosciute (12 casi);
- non vi è chiarezza sul fatto se una volta eseguito il controllo dell'impianto si debba rilasciare un rapporto di sicurezza anche per l'eliminazione dei difetti (11 casi);
- vi è incertezza sul fatto se si debba sorvegliare il termine per l'eliminazione di difetti riscontrati durante i controlli degli impianti (10 casi);
- non vi è chiarezza sul fatto se sia necessario un ulteriore controllo una volta eliminati i difetti (9 casi);
- le norme tecniche (EN 61439, 60204, 50160) menzionate nel protocollo di

prova e di misura non sono disponibili (8 casi);

■ i fatti, che esigono una modifica dell'autorizzazione di controllo, non vengono notificati all'ESTI (6 casi);

■ la versione attuale della «Norma per le installazioni a bassa tensione (NIBT)» non è disponibile (2 casi);

■ mancano i protocolli di prova e di misura, che costituiscono il fondamento del rapporto di sicurezza (1 caso).

### Autorizzazioni generali d'installazione

Il 31 dicembre 2014 1'212 persone fisiche e 4'389 imprese erano in possesso di un'autorizzazione generale d'installazione.

### Sistema di sorveglianza

Per quanto riguarda la conformità alla legislazione non viene effettuata nessuna verifica a intervalli regolari dei titolari di autorizzazioni. Dopo la verifica delle condizioni per il rilascio dell'autorizzazione e il rilascio della stessa da parte dell'ESTI il titolare dell'autorizzazione è lui stesso responsabile di attenersi alle disposizioni legali. In caso di indizi di comportamento illecito l'ESTI deve però assumere un ruolo attivo, sia in base a quanto accertato autonomamente, sia in base a segnalazioni da parte di terzi (gestori di reti, organi di controllo indipendenti e organismi d'ispezione accreditati, concorrenti, proprietari di impianti elettrici ecc.).

Per il controllo di titolari di autorizzazioni generali d'installazione l'ESTI ha investito parecchie centinaia di ore. Esse comprendevano essenzialmente l'ispezione di imprese (organizzazione, attrezzatura ecc.) e di lavori d'installazione su cantieri.

### Denunce

Sono stati trattati 355 (262) casi per possibili violazioni dell'OIBT passibili di pena (esecuzione di installazioni senza autorizzazione, esecuzione di controlli senza autorizzazione, violazioni dell'obbligo del titolare dell'autorizzazione). Ne sono risultate 188 (183) denunce all'UFE.



### Denunce per aver eseguito installazioni senza autorizzazione (art. 42 lett. a OIBT)

Sono state sporte 89 (103) denunce. 58 (66) denunce riguardavano cittadini svizzeri, 31 (37) denunce riguardavano persone o imprese con domicilio o sede in uno Stato dell'UE.

### Denunce per aver eseguito controlli senza autorizzazione (art. 42 lett. b OIBT)

Sono state sporte 9 (5) denunce, che riguardavano tutte cittadini svizzeri.

### Denunce per violazioni dell'obbligo del titolare dell'autorizzazione (art. 42 lett. c OIBT)

Ai sensi dell'art. 42 lett. c OIBT contravviene in particolare agli obblighi connessi con l'autorizzazione chi non esegue o esegue in modo manifestamente scorretto i controlli o consegna al proprietario impianti elettrici con difetti pericolosi.

Viene pure considerata una violazione dell'obbligo il fatto di mettere a disposizione l'autorizzazione, ossia la notifica di lavori d'installazione che vengono eseguiti da persone, che non sono impiegate nell'impresa del titolare dell'autorizzazione, e il fatto di rilasciare il rapporto di sicurezza al termine di tali lavori.

Sono state sporte 90 (75) denunce. 86 denunce riguardavano cittadini svizzeri e quattro denunce imprese con sede in uno Stato dell'UE.

### Revoca dell'autorizzazione generale d'installazione

In tre casi si è dovuto revocare l'autorizzazione generale d'installazione per imprese, poiché le condizioni per il suo rilascio non erano più soddisfatte.

### Autorizzazioni sostitutive

Il 31 dicembre 2014 30 (29) imprese erano titolari di un'autorizzazione sostitutiva. Quest'ultima può essere rilasciata dall'ESTI, se temporaneamente un'impresa non impiega nessuna persona del mestiere (installatore elettricista diplomato o persona che ha superato con successo l'esame pratico secondo l'OIBT). L'autorizzazione sostitutiva è valida sei mesi; essa può essere prorogata al massimo di sei mesi.

Fintanto che l'impresa è in possesso di un'autorizzazione sostitutiva, l'ESTI deve sorvegliare le attività d'installazione con particolare attenzione. Viene ispe-

zionata l'impresa stessa (organizzazione, attrezzatura ecc.) e almeno un lavoro d'installazione in corso.

### Occupazione a tempo parziale del responsabile tecnico

A determinate condizioni un'impresa che esegue installazioni elettriche può impiegare il responsabile tecnico nell'ambito di un rapporto di lavoro a tempo parziale. Il tasso di occupazione deve essere almeno pari al 20 % e il responsabile tecnico non può occuparsi complessivamente di più di tre imprese (cfr. art. 9 cpv. 3 OIBT). Dato che per esperienza tali rapporti di lavoro a tempo parziale celano un certo potenziale di abuso (parola chiave: «sorveglianza dall'ufficio»), l'ESTI ha effettuato un controllo a campione in varie imprese, che impiegano il responsabile tecnico a tempo parziale, allo scopo di appurare se il titolare dell'autorizzazione soddisfa le esigenze dell'ordinanza. Nella fattispecie sono state constatate le seguenti lacune (non quantificate):

- le ore effettuate nell'azienda dal responsabile tecnico non vengono registrate, per cui l'efficacia del controllo tecnico dei lavori d'installazione non è verificabile;
- il responsabile tecnico non ha un impiego fisso nell'impresa, ma lavora su mandato.

Ai titolari delle autorizzazioni è stato ingiunto di eliminare le lacune constatate. Nei casi, in cui secondo l'OIBT è stato riscontrato un comportamento passibile di pena (violazione degli obblighi ai sensi dell'art. 42 lett. c OIBT), è stata sporta denuncia all'UFE.

### Riconoscimento dell'equivalenza di formazioni effettuate all'estero

Chi ha portato a termine la sua formazione all'estero e intende esercitare in Svizzera in maniera duratura una professione elettrotecnica regolamentata (installatore elettricista AFC, consulente in sicurezza elettrica con attestato professionale federale, installatore elettricista diplomato), deve richiedere all'ESTI il riconoscimento dell'equivalenza delle sue qualifiche professionali estere con la formazione impartita in Svizzera, al fine di essere autorizzato ad esercitare la professione desiderata in Svizzera.

Per i cittadini di Stati dell'UE/AELS la procedura di riconoscimento dell'equivalenza della formazione con una forma-


zione in Svizzera si basa sulla direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 sul riconoscimento delle qualifiche professionali.

In una prima fase l'ESTI verifica se il richiedente soddisfa le condizioni per il riconoscimento dell'esperienza professionale. Un tale riconoscimento presuppone segnatamente un'attività di una certa durata a titolo indipendente o in qualità di capo d'azienda o in un'altra posizione dirigenziale. Inoltre è in parte richiesta una formazione di una certa durata minima.

Se il richiedente non soddisfa le esigenze per il riconoscimento sulla base dell'esperienza professionale, viene effettuato un confronto delle formazioni. All'occorrenza la verifica delle formazioni si limita alle materie, che sono rilevanti in Svizzera per la costruzione, la modifica e la riparazione sicure di impianti elettrici a bassa tensione.

Se sulla base del confronto delle formazioni non si possono constatare differenze sostanziali, l'ESTI decide che la formazione effettuata all'estero è equivalente a quella svizzera. Se dal confronto delle formazioni risultano invece differenze sostanziali, che possono avere ripercussioni sulla salute o sicurezza pubbliche, l'ESTI verifica in una fase ulteriore, se le conoscenze acquisite dal richiedente nell'ambito della pratica professionale nel suo Paese di origine o in un altro Stato membro possono compensare le differenze sostanziali constatate.

Solo se sussistono differenze sostanziali, che non possono essere compensate dall'esperienza professionale, l'ESTI



Denunce in base all'art. 42 OIBT.OIBT.



dispone dei provvedimenti di compensazione. Questi ultimi consistono in un tirocinio di adattamento della durata massima di 3 anni o in una prova attitudinale presso l'Ispettorato. Il richiedente può scegliere se desidera portare a termine il tirocinio di adattamento o sottoporsi alla prova attitudinale. Se il richiedente opta per il tirocinio di adattamento, sta in seguito all'ESTI decidere di verificare nell'ambito di una valutazione di questo tirocinio, se il richiedente ha acquisito le conoscenze mancanti. Tale valutazione può avvenire ad esempio mediante un colloquio tecnico.

La procedura per cittadini di Stati terzi – con questo termine si intendono tutti gli Stati, che non fanno parte né dell'UE né dell'AELS – non si basa sulla direttiva 2005/36/CE, ma sull'art. 8 cpv. 3 e sull'art. 13 cpv. 2 OIBT in combinazione con gli articoli 69–69c dell'ordinanza sulla formazione professionale (OFPr; RS 412.101), ma presenta solo piccole differenze con tale procedura. La differenza principale risiede nel fatto che non è previsto un riconoscimento dell'equivalenza soltanto sulla base dell'esperienza professionale. Inoltre, un riconoscimento può avvenire solo se nel Paese d'origine il richiedente ha raggiunto un livello di formazione uguale a quello per cui pretende l'equivalenza in Svizzera.

L'ESTI ha trattato circa 60 domande di cittadini di uno Stato dell'UE per il riconoscimento dell'equivalenza della loro formazione con una professione elettrotecnica regolamentata in Svizzera. Circa un terzo delle domande proveniva da cittadini tedeschi. Le altre domande sono state inoltrate – in ordine decrescente di frequenza – da cittadini italiani, francesi, olandesi, austriaci, portoghesi, slovacchi, polacchi, sloveni, spagnoli, belgi, bulgari, greci e croati. In poco meno della metà dei casi – si trattava in prevalenza di formazioni in elettrotecnica tedesche – l'ESTI ha deciso che la formazione effettuata all'estero era equivalente a quella svizzera. In 15 casi l'ESTI ha deciso un provvedimento di compensazione; su 10 domande non è entrato in materia, poiché nonostante ripetute intimazioni i richiedenti non hanno presentato i documenti essenziali per l'esame dell'equivalenza. Gli altri casi sono stati dichiarati liquidati per ritiro della domanda.

L'ESTI ha inoltre trattato circa 15 domande di cittadini di Stati terzi (Irak, Canada, Kosovo, Marocco, Macedonia, Moldavia, Nigeria, Repubblica del Congo,

Serbia, Turchia, Ucraina). Per questi Stati l'equivalenza della formazione effettuata all'estero con quella svizzera non era data in nessun caso. In un caso l'Ispettorato ha deciso un provvedimento di compensazione. Le altre domande sono state dichiarate liquidate mediante una decisione di non entrata in materia dell'ESTI o per ritiro della domanda.

### **Prestatori di servizi provenienti da Paesi appartenenti all'UE/AELS**

Se nell'ambito della libera circolazione delle persone una persona proveniente da un Paese dell'UE/AELS intende fornire in Svizzera una prestazione di servizi durante 90 giorni lavorativi al massimo per anno civile in una professione regolamentata nel ramo delle installazioni elettriche (installatore elettricista AFC, consulente in sicurezza elettrica con attestato professionale federale, installatore elettricista diplomato), deve dapprima inoltrare una dichiarazione alla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI). Successivamente l'ESTI controlla se le qualifiche professionali di questa persona sono conformi alle disposizioni della direttiva 2005/36/CE. Se l'ESTI arriva alla conclusione che le qualifiche professionali sono sufficienti, informa il prestatore di servizi che è abilitato ad esercitare la professione in Svizzera. Allo stesso tempo l'ESTI rilascia al prestatore di servizi l'autorizzazione d'installazione necessaria per svolgere tale attività professionale.

Se le qualifiche professionali differiscono in misura significativa dai requisiti applicabili in Svizzera per praticare la professione regolamentata e se le differenze in questione possono costituire un pericolo per la salute o sicurezza pubbliche, il prestatore di servizi ha la possibilità di sostenere una prova attitudinale presso l'ESTI. L'esame può essere ripetuto una sola volta.

In circa 80 casi l'ESTI ha verificato le qualifiche professionali di prestatori di servizi provenienti da un Paese dell'UE. Circa 50 casi riguardavano prestatori di servizi provenienti dalla Germania. Gli altri prestatori di servizi provenivano - in ordine decrescente di frequenza - da Italia, Austria, Paesi Bassi e Francia. Le qualifiche professionali sono state per lo più considerate sufficienti dall'ESTI. In dieci casi l'ESTI ha predisposto una prova attitudinale, che è stata superata in un solo caso, nell'ambito di una ripetizione della

prova. Cinque candidati hanno rinunciato a portare a termine la prova attitudinale e quattro candidati non l'hanno superata.

### **Imposizione del controllo periodico di impianti**

In virtù dell'art. 36 cpv. 1 OIBT, almeno sei mesi prima della scadenza del periodo di controllo, i gestori di rete invitano per scritto i proprietari degli impianti elettrici alimentati dalle loro reti di distribuzione della corrente a bassa tensione a presentare entro la fine del periodo di controllo un rapporto di sicurezza conformemente all'articolo 37. Il rapporto certifica che gli impianti sono esenti da difetti. Se dopo questa richiesta e due solleciti del gestore della rete il proprietario non adempie ai suoi obblighi, il gestore della rete affida l'imposizione del controllo periodico all'ESTI.

In seguito l'ESTI fissa al proprietario un ultimo termine e in caso di omissione commina una decisione soggetta a tassa. Un'eventuale decisione comporta una comminazione di pena in caso d'inosservanza di detta decisione. Se il proprietario non adempie ai suoi obblighi, viene denunciato all'UFE; al proprietario viene inoltre comminata una decisione esecutiva. Se il proprietario persiste nel non adempiere ai suoi obblighi, l'ESTI emana una decisione esecutiva soggetta a tassa, che comprende l'esecuzione sostitutiva a spese del proprietario.

Al fine di imporre il controllo periodico degli impianti l'ESTI ha notificato una intimazione a 4'771 (6'796) proprietari renitenti, ha emanato 1'320 (1131) decisioni soggette a tassa, ha inoltrato all'UFE 315 (124) denunce per inosservanza della decisione, ha comminato 89 (124) decisioni esecutive soggette a tassa, di cui ne ha emanato 80 (42) e in 6 casi (10) ha eseguito il controllo coercitivamente. 4'847 (5'499) casi hanno potuto essere chiusi dopo la presentazione del rapporto di sicurezza.

### **ESTI Comunicazioni**

L'ESTI pubblica regolarmente comunicazioni che trattano tematiche legate all'OIBT. Nel sito internet [www.esti.admin.ch](http://www.esti.admin.ch) Documentazione > ESTI Comunicazioni > OIBT/NIBT > 2014 sono stati pubblicati i testi seguenti:

- Impianti fotovoltaici (sottituisce una comunicazione che risale al 2010);
- Installazioni di impianti elettrici eseguite da prestatori di servizi provenienti da Paesi dell'UE/AELS;



■ Impianto elettrico o prodotto elettrico?

■ Sorveglianza tecnica efficace dei lavori d'installazione – Quali sono gli obblighi di una persona del mestiere?

■ Autorizzazione sostitutiva – Nessun automatismo per la proroga.

Queste comunicazioni sono destinate principalmente agli installatori elettrici, agli organi di controllo privati e ai gestori di rete, ma anche al pubblico interessato, come ad esempio ai proprietari di impianti elettrici.

### Valutazione e prospettive

I tassi di difetti relativi a una formazione continua insufficiente come pure a dispositivi di protezione individuale (DPI) incompleti, che sono stati riscontrati presso i titolari di un'autorizzazione di controllo ispezionati, sono sensibilmente diminuiti rispetto all'anno precedente (dal 12 % a poco più del 7 % risp.

dall'11 % a poco meno del 5 %). L'ESTI si adopera affinché questi tassi di difetti diminuiscano ulteriormente.

Negli ultimi quattro anni il numero di denunce all'UFE per violazioni dell'OIBT si è attestato tra 180 e 200. Per il 2015 si prevede un numero altrettanto elevato di denunce.

A causa dei risultati in parte insoddisfacenti di controlli saltuari in imprese, che impiegano il responsabile tecnico a tempo parziale, nel 2015 l'ESTI intensificherà i controlli in questo settore.

Con la procedura di verifica delle qualifiche professionali di persone con una formazione in elettrotecnica effettuata all'estero viene garantito che in Svizzera soltanto persone con capacità sufficienti possano effettuare lavori d'installazione di impianti elettrici.

Il numero dei solleciti notificati a proprietari renitenti al fine di imporre il controllo periodico degli impianti come pure

il numero dei casi conclusi dall'ESTI relativi a ciò è stato in leggera diminuzione rispetto all'anno precedente. E questo per il semplice fatto che i gestori di rete hanno trasmesso meno casi all'Ispettorato. Per il 2015 l'ESTI prevede un numero dei casi sbrigati al livello dell'anno precedente.

Dario Marty, direttore

### Contatto

#### Sede centrale

Ispettorato federale degli impianti  
a corrente forte ESTI  
Luppenstrasse 1, 8320 Fehraltorf  
Tel. 044 956 12 12, fax 044 956 12 22  
info@esti.admin.ch, www.esti.admin.ch

#### Succursale ESTI Romandie

Chemin de Mornex 3, 1003 Lausanne  
Tel. 021 311 52 17, fax 021 323 54 59  
info@esti.admin.ch, www.esti.admin.ch